



COMUNE DI ARSIERO
Provincia di Vicenza

Verbale n. 11 del 20 luglio 2018

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: ***"Variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 - spese di investimento"***

La sottoscritta Silvia Chinellato, Revisore Unico dei Conti del comune di Arsiero (VI), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2016 per il triennio 2016/2019:

Visto

l'art. 239 del D.Lgs. 239, comma 1 lettera b, che stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;

il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2017, esecutiva;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 188 del 28/11/2017;

l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.lgs. 118/2011 che prevede, ai commi 1, 2 e 3 che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Esaminata

la proposta di deliberazione con la quale vengono apportate le variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020.

Considerato che

Nel corso della gestione sono emerse nuove spese di investimento e che è necessario, pertanto, modificare il piano delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020

Visto

l'art. 187 commi 2 e 3 del Tuel relativo all'utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Dato atto

Che l'Ente non si trova in condizione di cui agli artt. 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria) e che non devono essere adottati provvedimenti di riequilibrio e, pertanto, può utilizzare la quota parte di avanzo di amministrazione per il cofinanziamento delle spese in oggetto.

Riscontrato

che la suddetta deliberazione comporta una variazione nei seguenti termini:

VARIAZIONI DI COMPETENZA	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
ENTRATA			
Avanzo di amministrazione	118.500,00	==	==
Maggiori entrate	0,00	85.000,00	==
Minori entrate	80.000,00	==	==
Differenza	+ 38.500,00	85.000,00	0,00
SPESA			
Minori spese	163.500,00	125.000,00	==
Maggiori spese	125.000,00	40.000,00	==
Differenza	+ 38.500,00	85.000,00	0,00

VARIAZIONI DI CASSA	Anno 2018
ENTRATA	
Maggiori entrate	0,00
Minori entrate	0,00
Differenza	0,00
SPESA	
Minori spese	163.500,00
Maggiori spese	163.500,00
Differenza	0,00

Rilevato

che le variazioni, operate nel rispetto dell'art. 175 del d.lgs 267/2000, garantiscono di rispettare il saldo di finanza pubblica introdotto dall'art. 1 commi 709 e 710 della Legge n. 208/2015 e il permanere degli equilibri di bilancio;

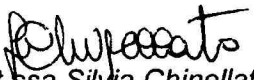
che, ai sensi dell'art. 162 c. 6 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e successive variazioni approvate alle stesse dotazioni di cassa, comprese quelle previste in questo provvedimento, garantiscono un fondo di cassa finale non negativo;

che la variazione oggetto del presente provvedimento comporta la conseguente variazione del PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 203 del 27/12/2017 che verrà disposta con successivo provvedimento

Il Revisore esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"Variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 – spese di investimento"**

Casale sul Sile, 20 luglio 2018

Il Revisore Unico


Dott.ssa Silvia Chinellato

